

**Accordo di rinnovo di 2° biennio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
per gli addetti all'industria chimica-farmaceutica,  
settore Coibentazioni Termiche Acustiche  
10 maggio 2006 – 12 luglio 2006**

In data 18 febbraio 2008 a Milano



**tra**

**ANICTA**

**e**

**FEMCA-CISL, FILCEM-CGIL, UILCEM-UIL**

si è convenuto il presente accordo di rinnovo di 2° biennio del ccnl sopra richiamato.



## PARTE VI - ASSISTENZA SANITARIA SETTORIALE - FASCHIM

A)

Le Parti, pur riconoscendo il principio della centralità del Servizio Sanitario Nazionale pubblico, hanno convenuto di aderire al Fondo di Assistenza Sanitaria settoriale "FASCHIM" la cui finalità è quella di contribuire alle spese sanitarie sostenute dagli iscritti e dal loro nucleo familiare, se iscritto.

A tale scopo le Parti hanno convenuto la seguente regolamentazione.

### 1. Normativa

- In materia di assistenza sanitaria si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti nonché lo statuto di FASCHIM e le relative disposizioni regolamentari.
- All'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione su FASCHIM: brochure informativa, copia dello Statuto e del regolamento, modulo di iscrizione.
- Fermo restando quanto previsto all'alinea successivo, possono iscriversi a FASCHIM con espressa manifestazione di volontà, tutti i lavoratori non in prova con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell'orario normale legale.
- Possono iscriversi al Fondo i lavoratori con contratto di lavoro non a tempo indeterminato purché la durata del contratto, determinata o determinabile, sia pari o superiore ad un anno, anche per effetto di eventuali proroghe, al netto del periodo di prova.
- Il lavoratore associato al Fondo potrà decidere di iscrivere in qualità di nucleo familiare il proprio coniuge, il proprio convivente e/o i figli fiscalmente a carico, nelle modalità ed entro i limiti previsti dallo statuto di FASCHIM e dalle relative disposizioni regolamentari.
- Il coniuge/convivente superstite dell'iscritto principale potrà rimanere iscritto al Fondo nel rispetto delle norme stabilite nello statuto di FASCHIM e delle relative disposizioni regolamentari.
- Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle Parti a tutti i lavoratori.

### 2. Confluenze di altri settori

A seguito di appositi accordi collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL con le Organizzazioni imprenditoriali di altri settori dell'area chimica, previo accordo delle Fonti Istitutive, potranno iscriversi al Fondo anche i lavoratori dei relativi settori. Tali accordi collettivi nazionali dovranno prevedere le medesime modalità di adesione e la medesima contribuzione prevista per la generalità degli iscritti.

### 3. Permessi ed assemblee

- Ai lavoratori componenti dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione di FASCHIM per la partecipazione alle riunioni di tali Organi vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni Assemblea/Consiglio.
- L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo.
- In ogni unità lavorativa la RSU potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un'ora, secondo modalità organizzative da convenire con la Direzione aziendale, per informare i lavoratori dell'andamento di FASCHIM. Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall'art. 59 del presente CCNL qualora le stesse, al momento dell'assemblea, risultassero esaurite.



#### 4. Contribuzioni

Il contributo annuale a FASCHIM a far data dal 1° luglio 2008 è pari a:

- a carico delle imprese 216 euro annui da corrispondere al Fondo con rate trimestrali di 54 euro
- a carico dei lavoratori 72 euro annui da corrispondere al Fondo con rate mensili di 6 euro

#### 5. Nucleo Familiare/Superstiti iscritti

- In ragione delle diverse casistiche presenti, fermo restando il principio mutualistico cui il Fondo deve attenersi, le Parti ritengono opportuno che il Contributo per il nucleo familiare e per i superstiti iscritti venga determinato dal Consiglio di amministrazione del Fondo previo parere della Consulta delle Parti Istitutive.
- In tale ambito il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare la possibilità di stabilire una contribuzione differenziata in ragione della numerosità dei componenti il nucleo familiare.

#### 6. Forme di assistenza sanitaria aziendali in atto

- Le Parti sono impegnate per la confluenza di tutte le forme di assistenza sanitaria aziendali nel fondo settoriale FASCHIM. A tale riguardo verranno assunte iniziative congiunte tra le Parti a tutti i livelli e accordi quadro a livello nazionale finalizzati a facilitare la confluenza delle forme aziendali in FASCHIM.
- In tale ottica le Parti convengono che l'applicazione delle nuove contribuzioni potrà essere convenuta a livello aziendale nell'ambito dell'eventuale confronto propedeutico alla confluenza in FASCHIM.
- Considerata la natura contrattuale dell'ammontare contributivo a carico delle imprese, i costi riconducibili alle forme di assistenza sanitaria aziendali non potranno essere inferiori così come non potranno essere cumulati a quelli previsti per FASCHIM.
- La possibilità di confluenza in FASCHIM è estesa, a prescindere dalla data di costituzione della forma di assistenza sanitaria aziendale, anche a quei lavoratori le cui imprese entrano a far parte del settore, anche per effetto di operazioni societarie che coinvolgono imprese già appartenenti al settore (fusioni, incorporazioni), successivamente al 29 luglio 2003.

#### 7. Clausola di salvaguardia


In assenza di una chiara legislazione nazionale e regionale in materia di Fondi sanitari settoriali, le Parti si danno atto che il presente accordo e le norme previste dallo Statuto di Faschim rispettano gli impegni assunti in tema di diritti e obblighi attribuiti alle imprese e ai lavoratori con il ccnl 12.02.02 per la costituzione di un Fondo di assistenza sanitaria.

Le Parti si danno atto altresì che, laddove subentrassero modifiche del quadro normativo nazionale e/o regionale che dovessero determinare oneri/costi aggiuntivi rispetto a quelli definiti e assunti nella fase di costituzione del Fondo e/o introdurre, comunque, vincoli che compromettano le finalità del Fondo stesso, si impegnano fin d'ora ad incontrarsi al fine di valutare l'impatto della nuova situazione e ad assumere le conseguenti determinazioni all'interno delle seguenti opzioni:

- a. ridefinire gli ambiti di operatività del Fondo
- b. ricercare soluzioni che consentano di realizzare, senza aggravio complessivo di oneri, la compatibilità degli oneri o dei vincoli sopravvenuti con gli impegni contrattualmente assunti
- c. avviare la procedura di scioglimento del Fondo come previsto dallo Statuto.

Il confronto tra le Parti dovrà obbligatoriamente esaurirsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della modifica nazionale e/o regionale.

Ferma restando, con le modalità che saranno concordemente individuate, l'assunzione degli oneri derivanti dalla contribuzione ordinaria da parte delle imprese, laddove le Parti non dovessero concordare su soluzioni adeguate alla situazione determinatasi, informeranno il Consiglio di Amministrazione del Fondo di tale situazione affinché esso, con la procedura prevista dallo Statuto



di FASCHIM, possa avviare lo scioglimento del Fondo.

### **NORMA TRANSITORIA**

Per il periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009 saranno iscritti a FASCHIM tutti i lavoratori per i quali non sia in atto una forma di assistenza sanitaria (FASCHIM o forma aziendale).

Per questo arco di tempo la contribuzione complessiva di iscrizione a FASCHIM (euro 216+72), per tutti gli iscritti, sarà a totale carico delle imprese.

Il periodo di "carenza" di 3 mesi previsto dall'art.7 dello Statuto di FASCHIM, per i lavoratori di cui trattasi, sarà ridotto a 1 mese.

Per lo stesso periodo (luglio 2008-giugno 2009) sarà a carico delle imprese con forme di assistenza sanitaria aziendale, nel limite massimo di 6 euro mensili, l'eventuale contributo dovuto dai lavoratori.

Le imprese comunicheranno a FASCHIM gli estremi anagrafici dei lavoratori di cui trattasi entro il 30 aprile 2008.

A partire dal 1° luglio 2009 la contribuzione a FASCHIM sarà quella prevista al punto 4 della presente PARTE VI.

Entro il 30 aprile 2009 tutti i lavoratori iscritti in forza della presente norma transitoria dovranno formalmente manifestare all'impresa (tramite il modulo che sarà predisposto da FASCHIM che dovrà essere consegnato dall'impresa ai lavoratori di cui trattasi entro il 31 marzo 2009), la volontà di confermare o rinunciare alla iscrizione a FASCHIM.

Entro il 31 maggio 2009 le imprese dovranno inviare a FASCHIM i moduli sottoscritti dai lavoratori.

La mancata manifestazione di volontà sarà equiparata a rinuncia volontaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Fondo (che prevede nel caso di uscita dal fondo e successiva iscrizione un periodo di carenza di 12 mesi) e comporterà l'uscita dal Fondo, a tutti gli effetti, dal 1° luglio 2009.


FASCHIM fornirà alle imprese in tempo utile le necessarie istruzioni operative per adempiere agli impegni contrattuali di cui sopra.

B)

### **CONTRIBUTO AGGIUNTIVO UNA TANTUM**

Le Parti, conformemente alle indicazioni formulate dalle Fonti istitutive di FASCHIM, convengono che le imprese, a prescindere dall'iscrizione dei lavoratori, verseranno al Fondo un contributo una tantum di € 26,00 per ciascun lavoratore in forza al 31 ottobre 2009 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi.

Il contributo sarà versato entro il 31 dicembre 2009, previa diffusione delle relative istruzioni operative da parte di Faschim.



**Incrementi contrattuali**

livelli	aumento	aumento	aumento	Totale aumento	UNA TANTUM
	1.3.2008	1.3.2009	1.10.2009		1.3.2008
	€	€	€	€	€
A	62,31	54,53	17,14	133,98	124,63
C	53,09	46,46	14,60	114,15	106,18
D	48,46	42,41	13,33	104,20	96,93
E	40,00	35,00	11,00	86,00	80,00
F	37,69	32,97	10,36	81,02	75,37
G	36,17	31,65	9,95	77,77	72,33
1	32,33	28,29	8,89	69,51	64,67

L'importo una-tantum verrà erogato ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente verbale di accordo, in ragione del servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2008 – 29 febbraio 2008.

L'importo di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR, e sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo 1° gennaio 2008 – 29 febbraio 2008, per servizio militare, aspettativa, cassa integrazione a zero ore, assenza facoltativa post-partum e sarà altresì proporzionato in caso di attività a part-time.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'erogazione dell'una-tantum la stessa sarà liquidata con le competenze di fine rapporto nella misura complessiva prevista.

**Art. 16 – Elemento aggiuntivo della retribuzione**

Sono aggiunti i seguenti commi:

A decorrere dal 1° marzo 2008, al personale inquadrato ai sensi dell'art. 4 livello A con la qualifica di quadro, l'elemento aggiuntivo della retribuzione è incrementato di € 16,35. Tale incremento, contrattualmente determinato, potrà essere assorbito dal superminimo individuale. Pertanto dal 1° marzo 2008 l'elemento aggiuntivo della retribuzione è pari a € 90,00.

A decorrere dal 1° marzo 2008, al personale inquadrato ai sensi dell'art. 4 nel livello A - 1° comma – (senza la qualifica di quadro), tenuto conto della non applicabilità della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro eccedente e/o straordinario, verrà erogato un elemento aggiuntivo della retribuzione pari a € 47,00. Tale elemento aggiuntivo della retribuzione potrà essere assorbito dal superminimo individuale e non è cumulabile con il trattamento economico previsto dall'art. 8 per prestazioni eccedenti/straordinarie o con analogo trattamento.

*Giuseppe...*  
*Luigi...*  
*Marco...*  
*Rosario...*